DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 1

Misure urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 119 e' inserito il seguente: "119-bis). Il Registro Italiano Dighe puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, tramite convenzione o altra forma di flessibilita' e di collaborazione, nel limite massimo di euro 2.500.000,000. I relativi oneri sono posti a carico del Registro Italiano Dighe.". Il Registro Italiano Dighe provvede, per l'anno 2005, all'attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 17.500.000,00 euro. Nel comma 3 dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al Presidente del Registro Italiano Dighe - R.I.D. e' riconosciuto il compenso determinato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, con l'imputazione a carico del bilancio del R.I.D., fatto salvo, ove dipendente di pubbliche amministrazioni collocato in posizione di aspettativa senza assegni da parte dell'amministrazione di appartenenza, esclusivamente il trattamento economico gia' in godimento.".

Versione in vigore dal 19 agosto 2005, non più in vigore dal 18 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
Estremi	Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-infrastrutture/art-1-misure-urgenti-per-la-funzionalita-del-registro-italiano-dighe/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it